

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFONSO MARTUCCI

INDI

DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno d'età (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2120)	29
Martucci Alfonso, <i>Presidente</i> , (gruppo liberale) <i>Relatore</i>	29, 30
Mazzuconi Daniela, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> ...	29
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (2061);	
Tassi: Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive (1967)	30
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	32
Martucci Alfonso, <i>Presidente</i> , (gruppo liberale) <i>Relatore f.f.</i>	30
Colaiani Nicola (gruppo PDS)	30

La seduta comincia alle 9.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno d'età (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno d'età », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 gennaio 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nella mia qualità di relatore, desidero precisare innanzi tutto che la trattazione della materia ha avuto un iter complesso, punteggiato da una serie di decreti-legge che in parte si sono specificamente occupati della questione della permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età. Si tratta di decreti decaduti, perché ritirati o non convertiti.

L'intera materia oggi è regolata dalla legge sul pubblico impiego approvata dal Parlamento. Devo ricordare, però, che all'articolo 16 del decreto-legge n. 503 del 30 dicembre 1992, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, era contenuta l'espressa esclusione, tra le altre, della categoria dei magistrati dalla possibilità del superamento dell'ordinaria età pensionabile.

In ragione del parere espresso dalla Commissione lavoro della Camera il 1° dicembre 1992 nonché del parere espresso dalle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro del Senato il 3 dicembre 1992, si è ritenuto di sopprimere l'esclusione dei magistrati e di altre categorie, quale quella dei poliziotti, dalla possibilità di rimanere in servizio per il biennio successivo, principalmente ritenendosi che altrimenti vi sarebbe stato un eccesso di delega.

Non dobbiamo quindi occuparci di questo aspetto del problema, ma di quello consequenziale della necessità di rivedere la validità degli atti compiuti in vigenza dei decreti-legge poi decaduti e perciò provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Il disegno di legge è dunque molto scarno ed all'articolo 1 richiama i precedenti legislativi cui ho testé fatto cenno. Inoltre, al comma 3 dello stesso articolo si prevede che agli oneri derivanti dal provvedimento si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Concludendo, raccomando l'approvazione del disegno di legge che, come è evidente, è imposto dalla situazione storico-legislativa che si è andata determinando con la presentazione dei richiamati decreti-legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DANIELA MAZZUCONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo non può che raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. In attesa dei prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Propongo di sospendere brevemente la seduta per passare all'esame in sede referente del provvedimento in tema di maltrattamento di animali.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,25.

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (2061); e della proposta di legge Tassi: Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive (1967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa », e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tassi: « Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale, in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive ».

Ricordo che nella seduta del 28 gennaio scorso era stata aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2061.

Avverto altresì che in data 1° febbraio 1993, l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, ha disposto l'abbinamento della proposta di legge Tassi n. 1967.

Poiché l'onorevole Gaspari, a causa dei lavori dell'Assemblea, era informato della possibilità che la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno potesse non aver luogo, per aderire alla richiesta dell'onorevole Colaianni di svolgere oggi il suo intervento in sede di discussione sulle linee generali, soltanto per la seduta odierna mi sostituirò al relatore.

Proseguiamo quindi nella discussione.

NICOLA COLAIANNI. Signor presidente, il mio intervento sarà breve allo scopo precipuo di accorciare il più possibile i tempi dell'esame dei provvedimenti contenenti misure antirazziali, vista l'urgenza di dare risposte concrete a quelle discriminazioni che da qualche mese si manifestano, anche nel nostro paese, con atti estremamente preoccupanti.

Non abbiamo bisogno di soffermarci di più sulla questione dell'urgenza dato che lo stesso ministro di grazia e giustizia aveva ritenuto opportuno intervenire in materia addirittura con un decreto-legge. Egli ha rinunciato all'utilizzazione di tale strumento legislativo ed ha deciso di riportarne i contenuti in un disegno di legge - cioè nell'ambito delle discussioni ordinarie sui provvedimenti - solo perché è stato avvertito della costituzione presso la Camera di un gruppo di lavoro - di cui fanno parte rappresentanti di quasi tutti i gruppi parlamentari - che aveva già affrontato per proprio conto il problema di dare una risposta legislativa alle discriminazioni razziali. L'urgenza è dunque riconosciuta dal Governo e dalla Camera, sia pure in maniera informale attraverso la costituzione di tale gruppo di lavoro di cui si è fatto promotore il collega Modigliani.

Entrando nel merito della tematica oggetto del provvedimento, a nome del gruppo del PDS, mi preme sottolineare che, accanto al problema della discriminazione razziale, si colloca quello della legislazione già esistente in materia che ci impone di non affastellare e sovrapporre altre disposizioni a quelle in vigore. Nel corso della precedente seduta, d'altronde, i colleghi intervenuti hanno avuto modo di pronunciarsi in questo senso, sottolineando anche la necessità di affinare maggiormente gli strumenti contenuti nella legislazione vigente.

In concreto, disponiamo della legge n. 654 del 13 ottobre 1975, con la quale si dà esecuzione ad una convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le

forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, la quale contiene già le nuove ipotesi di reato che si vorrebbero introdurre con l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, in particolare quella del reato di incitamento alla violenza.

Dobbiamo prendere atto che ciò che finora è mancato è la giurisprudenza, vale a dire un'attivazione del pubblico ministero sulla base delle leggi esistenti. Probabilmente, è mancata anche un'attivazione delle stesse forze sociali, in particolare della comunità ebraica, nel ricorrere al braccio dello Stato per cercare una soluzione a questi problemi. Ritengo, però, che oggi il livello di guardia sia stato superato, per cui non possiamo che sollecitare sotto questo profilo le forze sociali, la comunità ebraica e chiunque venga discriminato per motivi razziali, nonché i pubblici ministeri ad applicare la legge.

Non abbiamo perciò bisogno di approvare la solita « legge manifesto » con la quale magari si enunciano criteri, millantati per nuovi mentre altro non sono che riverniciature di quelli già presenti nella legislazione e mai applicati.

Se così è, non abbiamo bisogno di formulare nuove ipotesi di reato. Nel corso dell'esame dell'articolato, presenteremo ovviamente alcuni emendamenti in proposito, ma già in questa fase del dibattito abbiamo bisogno di sottolineare che la fattispecie dell'incitamento alla violenza - di cui all'articolo 2 del disegno di legge - non ci sembra molto diversa da quelle analoghe altrove descritte. L'articolo in questione, anzi, ricalca l'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975. È da ricordare che tale articolo non è costituito dalla traduzione di una norma convenzionale, ma da una norma introdotta unilateralmente dalla nostra Repubblica nel momento in cui ha dato piena esecuzione alla convenzione di New York del 1966.

Si tratta, pertanto, di una norma perfettamente emendabile dal Parlamento, senza che ciò ponga alcun problema di diritto internazionale, in quanto

- lo ripeto - con essa lo Stato italiano ha unilateralmente ritenuto di punire una discriminazione comunque contemplata dalla convenzione alla quale si dava esecuzione. La via da seguire è dunque quella della modifica dell'articolo 3 della legge n. 654 e non quella dell'introduzione di una nuova figura di reato che verrebbe fatalmente a sovrapporsi alle disposizioni di tale articolo. Quest'ultimo, tra l'altro, aveva già prodotto una forma di sovrapposizione rispetto all'articolo 414 del codice penale, riguardante l'istigazione a delinquere. Si era però ritenuto che, sulla base del principio contenuto nell'articolo 15, la norma dovesse essere considerata opportuna in quanto contenente il principio di specialità della discriminazione razziale; si trattava cioè di istigazione a delinquere in materia di discriminazione razziale.

Ritengo che introdurre un'ulteriore norma - che non farebbe altro che riprendere i contenuti della legge del 1975 - sarebbe davvero una forma di inquinamento legislativo che dovremmo cercare di evitare. Nella relazione al disegno di legge, tuttavia, si sostiene che l'elemento di specialità consisterebbe nel fatto che l'articolo 2 del disegno di legge prevede che la discriminazione possa essere attuata in pubbliche riunioni ovvero col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, mentre l'articolo 3 della legge del 1975 sarebbe più generico in quanto riferito alla discriminazione operata in qualsiasi modo. È evidente, però, che nell'espressione « qualsiasi modo » è ben compresa anche la forma di discriminazione attraverso le pubbliche riunioni o col mezzo della stampa. Ammesso che si voglia specificare meglio la portata della disposizione, si potrebbe anche in questo caso emendare l'articolo 3 della legge del 1975, evitando la creazione di una nuova norma.

Si osserva anche che tale articolo 3 non riguarderebbe la discriminazione per motivi religiosi. Come sappiamo, la comunità ebraica è parte di un movimento che non è soltanto confessionale ed etnico, ma anche culturale. Sulla base

dell'articolo 3 della legge del 1975 risulterebbe escluso il perseguimento della discriminazione nei confronti dell'ebreo in quanto religioso. Bisogna tener conto, però, che la recente intesa, stipulata fra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane - cui è stata data esecuzione con la legge n. 101 dell'8 marzo 1989 - all'articolo 2, comma 5, stabilisce che il disposto dell'articolo 3 della legge del 1975 si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso. Quindi, almeno per quel che concerne gli ebrei - cioè per l'aspetto principale del fenomeno della discriminazione razziale - a mio avviso siamo adeguatamente tutelati dalla legislazione vigente.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI**

NICOLA COLAIANNI. Non vedo, quindi, nessun motivo per introdurre questa nuova fattispecie di reato, mentre molti ne vedo per cercare di emendare il citato articolo 3. Visto che di ciò si dovrebbe trattare, vorrei suggerire - ai fini dell'impianto generale della legge che ci accingiamo ad approvare - di por mano alla soluzione di alcuni problemi che si erano già affacciati negli anni scorsi.

Il primo consiste nel fatto che non possiamo tenere in piedi una legislazione basata soltanto sull'odio razziale. Quest'ultimo è un sentimento molto forte che spesso non si ritrova in una serie di manifestazioni, certamente non banali ma che non arrivano all'estremo dell'odio. Si tratta di manifestazioni di intolleranza o al massimo di ostilità. Ritengo, pertanto, che si debba introdurre un'apposita modifica al testo, tanto più che con la sentenza n. 507 del 29 marzo 1985, la Corte di cassazione, di fronte ad una manifestazione di intolleranza molto simile a quelle degli ultimi giorni (rivolta alla squadra di pallacanestro di Tel Aviv

contro la quale vennero inalberati striscioni con scritte del tipo: « uccidere un ebreo non è reato » o altre baggianate del genere), fu costretta ad applicare il gravissimo reato di apologia di genocidio, attirandosi così forti critiche della dottrina. Occorrerà, dunque, andare incontro alla giurisprudenza abbassando il livello di punibilità dell'atteggiamento di discriminazione razziale attraverso la sostituzione del termine « odio » con l'altro « ostilità » o, se volete, « intolleranza ».

L'altra questione che mi preme esaminare è quella della necessità di tener conto delle altre discriminazioni che si manifestano ai giorni nostri nei confronti degli omosessuali, delle prostitute, degli immigrati, dei meridionali. Vorrei che riuscissimo a disegnare dentro il provvedimento in esame un quadro più completo della punibilità di ogni forma di discriminazione, comprendendo anche quella nei confronti di questi « diversi », ed introducendo anche per questa ragione, in luogo del concetto di odio quello dell'ostilità o dell'intolleranza. Penso che ciò potrebbe bastare sotto il profilo generale della legislazione penale. Credo, comunque, che renderemmo un grande servizio alla comunità se con questa legge riuscissimo a tutelare chiunque discriminato perché diverso.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,35.

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA**

DOTT. VINCENZO ARISTA

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 5 febbraio 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO